



Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro

Atto del Governo 153

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo	153	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro	
Norma di delega:	Trasmesso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117	
Numero di articoli:	3	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	31/1/2020	31/1/2020
annuncio:	5/2/2020	31/1/2020
assegnazione:	31/1/2020	31/1/2020
termine per l'espressione del parere:	11/3/2020	11/3/2020
Commissioni competenti:	Commissioni riunite 11 ^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e 12 ^a (Igiene e sanità)	Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari Sociali)
Rilievi di altre Commissioni:	5 ^a (Bilancio), 10 ^a (Industria, commercio, turismo), 14 ^a (Politiche dell'Unione europea)	XIV (Politiche dell'Unione Europea) e V (Bilancio)

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame (**AG 153**) è volto al **recepimento della Direttiva (UE) 2017/2398** che modifica la **direttiva 2004/37/CE**, con lo scopo di garantire ai lavoratori **un maggiore livello di protezione** contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, anche definendo i limiti di **esposizione professionale a determinate sostanze pericolose**.

Il provvedimento è adottato in attuazione di quanto previsto dalla Legge 117/2019 (legge di delegazione europea 2018); in particolare, la Direttiva è contenuta nell'Allegato A (punto 11) che non prevede, per l'esercizio della delega, criteri aggiuntivi rispetto ai principi e criteri direttivi generali richiamati dall'articolo 1, comma 1, della stessa legge (art. 32 della L. 234/2012).

Il **termine per il recepimento** della direttiva era fissato al **17 gennaio 2020** (*sul punto, cfr. paragrafo "Conformità con la norma di delega"*).

Preliminarmente, si segnala che - come riportato anche nella Relazione illustrativa allegata allo schema di decreto in esame - non si è ritenuto necessario dare attuazione ad alcune disposizioni della richiamata Direttiva atteso che le garanzie ivi previste sono già assicurate dalla normativa nazionale vigente dettata dal D.Lgs. 81/2008 (*cfr. la Tabella di concordanza in calce al presente dossier*).

Di seguito, le **modifiche** apportate dallo schema di decreto in esame (composto da 3 articoli) **al richiamato D.Lgs. 81/2008**, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'**articolo 1** – modificando l'art. 242, c. 6, del D.Lgs. 81/2008 – **delinea ulteriormente i compiti affidati al**

medico competente, allo scopo di offrire una maggiore tutela ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria a seguito dei risultati della valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni che ha evidenziato un rischio per la loro salute.

In particolare, si dispone che il medico competente, oltre a fornire adeguate informazioni sulla suddetta **sorveglianza sanitaria** (come già previsto):

- segnali la necessità che la stessa **prosegua**, per il periodo di tempo che ritiene necessario, **anche dopo che è cessata l'esposizione**;
- fornisca al lavoratore **indicazioni** (e non adeguate informazioni, come attualmente previsto) riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, anche sulla base dello stato di salute del lavoratore stesso e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.

La Relazione illustrativa specifica che la sorveglianza sanitaria in corso di rapporto di lavoro rimane a carico del datore di lavoro, mentre quella successiva alla conclusione di detto rapporto è a carico del Servizio sanitario nazionale.

La medesima Relazione illustrativa evidenzia, inoltre, che l'impiego del termine "indicazioni", così come il riferimento allo stato di salute e alle conoscenze scientifiche, soddisfa la volontà di prevedere un sistema analogo a quello già previsto con riferimento all'esposizione all'amianto (art. 259 D.Lgs. 81/2008) concordemente espressa dalle parti sociali nei giorni 16 e 20 gennaio 2020 in occasione delle consultazioni svoltesi in merito alla formulazione dello schema di decreto in esame.

L'articolo 2 modifica l'elenco delle sostanze, miscele e processi pericolosi, nonché quello sui **valori massimi di esposizione** dei lavoratori ai diversi agenti, attualmente contenuti negli allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81/2008. Più nel dettaglio:

- tra i processi di cui il datore di lavoro deve tenere conto nella valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori vengono inseriti, al punto 6, i lavori che comportano un'esposizione a polvere di silice cristallina respirabile;
- vengono inseriti i nuovi valori limite di esposizione professionale previsti dalla direttiva in commento. Con particolare riferimento alla polvere di silice cristallina respirabile, la Relazione illustrativa evidenzia che si è ritenuto di mantenere il valore limite di 0,1 mg/m³ introdotto dalla direttiva in esame in considerazione del fatto che tale limite potrà essere modificato dalla Commissione europea (come espressamente previsto dall'art. 18-bis della direttiva 2004/37/CE).

L'articolo 3 prevede la clausola di **invarianza finanziaria**.

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla direttiva (UE) 2017/2398, inserita nell'Allegato A della legge di delegazione europea 2018 (legge n.117/2019).

Il termine per il recepimento della direttiva in commento era fissato al 17 gennaio 2020.

Tuttavia, per la direttiva in commento trova applicazione il meccanismo di scorrimento dei termini previsto, in via generale, dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 31 della L. 234/2012. Ai sensi del comma 1, in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive, quindi, nel caso di specie, entro il 17 settembre 2019 (essendo il termine di recepimento della direttiva in esame fissato al 17 gennaio 2020). Poiché il termine così determinato del 17 settembre 2019 era già scaduto alla data di entrata in vigore della richiamata legge di delegazione europea 117/2019 (ossia il 2 novembre 2019), il Governo, sempre ai sensi del comma 1, è chiamato ad adottare i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (ossia, nel caso di specie, entro il 2 febbraio 2020).

Inoltre, ai sensi del comma 3 del citato articolo 31, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega così determinati o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Poiché, nel caso concreto, il termine per l'espressione del parere parlamentare (fissato per l'11 marzo) scade successivamente al suddetto termine del 2 febbraio 2020, la scadenza dei termini di delega determinati ai sensi del comma 1 è prorogata, come previsto dal comma 3, di tre mesi decorrenti dal 2 febbraio 2020 (vale a dire, nel caso di specie, fino al 2 maggio 2020).

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto in esame è accompagnato dalla Relazione illustrativa, dalla Relazione tecnica e dalla Tavola di concordanza.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, alla materia di potestà legislativa concorrente Stato-regioni "tutela e sicurezza del lavoro".

Protezione da agenti cancerogeni e mutageni: normativa vigente

Gli artt. da 233 a 245 del D.Lgs. 81/2008 recano disposizioni in merito alla valutazione (non solo alla presunzione) del rischio derivante dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

In particolare, il datore di lavoro è chiamato ad evitare o ridurre l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno, sostituendolo se tecnicamente possibile, e ad effettuare una valutazione dell'esposizione ai suddetti agenti agli esiti della quale adotta le misure preventive e protettive previste dal medesimo D.Lgs. 81/2008, tra cui la sottoposizione a sorveglianza sanitaria. I lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e il medico competente fornisce agli stessi adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

I lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria sono iscritti in un apposito Registro di esposizione, istituito ed aggiornato dal datore di lavoro, nel quale sono riportate notizie relative all'attività svolta, all'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, se noto, al valore dell'esposizione a tale agente. Inoltre, presso l'INAIL è attivo il Registro Nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale.

Da ultimo, si ricorda che l'art. 6, c. 8, del richiamato D.Lgs. 81/2008 attribuisce alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il compito di redigere ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica delle direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Direttiva (UE) 2017/2398

La Direttiva (UE) 2017/2398 modifica la vigente direttiva 2004/37/CE, che cerca di garantire ai lavoratori un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni o mutageni, e definisce i limiti di esposizione professionale a sostanze pericolose.

Vengono inseriti i valori limite per l'esposizione professionale sia per la polvere di silice cristallina respirabile sia per altri agenti cancerogeni (composti di cromo VI, fibre ceramiche refrattarie, ossido di etilene, 1,2-epossipropano, acrilammide, 2-nitropropano, o-toluidina, 1,3-butadiene, idrazina, bromoetilene). Vengono inoltre modificati i valori limite per le polveri di legno duro e il cloruro di vinile monomero alla luce dei dati scientifici più recenti.

L'articolo 1, paragrafo 3, del testo in argomento (che introduce un articolo 18-bis alla direttiva 2004/37/CE, oltre a prevedere un riesame del limite relativo alla polvere di silice cristallina respirabile, incarica altresì la Commissione europea di valutare la possibilità di modificare l'ambito di applicazione della direttiva per includervi sostanze tossiche per la riproduzione.

Si introduce inoltre la necessità di assicurare un'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori a rischio, che può proseguire anche oltre il termine dell'esposizione sulla base di una decisione del medico o dell'autorità responsabile per la sorveglianza (articolo 1, paragrafo 2, lettera a).

È inoltre specificato che "tutti i casi di cancro che (...) risultino essere stati causati dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l'attività lavorativa, devono essere notificati all'autorità responsabile" (articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

Il termine per il recepimento era fissato per il 17 gennaio 2020 (articolo 2).

Tavola di concordanza

Dir. (UE) 2017/2398	Schema di D. Lgs.	Note
<i>Art. 1</i>	<i>Art. 1</i> <i>(Modifiche all'art. 242 del D.Lgs. 81/2008)</i>	
1. Gli Stati membri tengono conto delle informazioni di cui alle lettere da a) a g) del primo comma del presente articolo nelle loro relazioni presentate alla Commissione ai sensi dell'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE;		Non necessita di recepimento in quanto l'art. 6, c. 8, lett. i-bis del D.Lgs. 81/2008 già prevede la redazione, ogni 5 anni, di una relazione sullo stato di attuazione di tutte le direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. a) Gli Stati membri adottano, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali la valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, riveli un rischio per la salute o la sicurezza. Il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire al termine dell'esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.	All'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi agli accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche".	
2. b) Tutti i casi di cancro che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante l'attività lavorativa, devono essere notificati all'autorità responsabile. Gli Stati membri tengono conto delle informazioni di cui al presente paragrafo nelle loro relazioni presentate alla Commissione ai sensi dell'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE		Non necessita di recepimento in quanto è già previsto un sistema di notifica all'autorità responsabile (artt 243 "Registro di esposizione e cartelle sanitarie" e 244"). Al fine di adeguarsi a quanto previsto dalla direttiva in esame, inoltre, nella relazione prevista all'articolo 6, comma 8, lett. i bis) del decreto legislativo n. 81/2008, presentata alla Commissione ai sensi dell'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE, si tiene conto delle informazioni di cui al paragrafo 8 dell'articolo 14 della direttiva 37/2004/CE
3. Nel quadro della prossima valutazione dell'attuazione della presente direttiva nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE, la Commissione valuta inoltre la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile. La Commissione propone, se del caso, le modifiche necessarie relativamente a tali sostanze. Entro il primo trimestre del 2019 la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi nelle conoscenze scientifiche, valuta la possibilità di modificare l'ambito di applicazione della presente direttiva per includervi le sostanze tossiche per la riproduzione. Su tale base la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa, previa consultazione delle parti sociali.;		
	<i>Art. 2</i> <i>(Modifiche agli allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81/2008)</i>	
4. All'allegato I è aggiunto il punto seguente: «6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.»; 5. L'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.	Gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.	Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo I, paragrafo I, punti 4) e 5) della direttiva, sono modificati gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo n. 81/2008.

Senato: Dossier n. 214

Camera: Atti del Governo n. 153

14 febbraio 2020

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Lavoro	st_lavoro@camera.it - 066760-4884	 CD_lavoro

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
LA0157